

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AUSILIARIE DI VIGILANZA AMBIENTALE AI SENSI DELLA L.R. N. 23/1989 "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA". PERIODO 2024-2026.

Presso la sede dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale in Viale Martiri della Libertà 34, Modena

TRA

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito denominato Ente), C.F. 94164020367, rappresentato nel presente atto dall'Arch. Valerio Fioravanti, [Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D], nato a Villa Minozzo (RE) il 25/05/1965, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo nella sua qualità di Direttore, a ciò autorizzato con deliberazione di Comitato Esecutivo n.42 del 29/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato in virtù delle funzioni conferite presso la sede legale dell'Ente, Viale Martiri della Libertà n. 34, Modena,

E

il Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia, che in seguito verrà chiamato Gruppo GGEV, con sede in Reggio Emilia, Via Lombroso n.1, C.F. 91022330350, iscritto nel registro regionale del volontariato al n. 285 con atto di iscrizione Regionale n. 1009 del 11/11/1994, in persona del legale rappresentante e Presidente Provinciale pro-tempore Maria Luisa Boretini, nata a Guastalla (RE) il 20/02/1947, e domiciliata in virtù della carica rivestita presso la sede legale del suddetto Corpo di vigilanza.

PREMESSO

CHE la Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", ha riconosciuto la funzione delle Guardie Ecologiche Volontarie per le finalità di diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali, in concorso con le istituzioni pubbliche preposte a vario titolo alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;

CHE il D.Lgs. 117/2017, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

CHE la Regione Emilia Romagna con la L.R. 20/2017 di modifica e adeguamento della L.R. n.12/2005 a seguito delle nuove disposizioni normative nazionali in materia di terzo settore, confermando il valore del volontariato nel quadro sociale, conferma i propri orientamenti nella direzione di un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni ed alle attese della gente;

CHE la legge Regionale 24/2011 prevede che gli enti di gestione delle macroaree possano avvalersi, ai fini del conseguimento delle finalità inerenti la conservazione e il monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza, della promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale, nonché per il funzionamento delle strutture divulgative delle aree protette, delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica);

CHE con Deliberazione n. 1166 del 25/07/2016 la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha trasferito all'Ente Parchi e Biodiversità Emilia Centrale, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. R. 13/2015 e s.m.i. e con decorrenza dal 01/10/2016, le competenze gestionali relative alle seguenti

ulteriori aree protette oltre a quelle già precedentemente gestite ai sensi della L.R. 24/2011 e smi (Parco del Frignano, Parco dei Sassi di Roccamalatina, Riserva naturale orientata "Cassa di espansione del fiume Secchia", e i Siti della Rete Natura 2000 ricompresi interamente o parzialmente): Riserva naturale Sassoguidano, Riserva naturale Salse di Nirano, Riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re, Riserva naturale Rupe di Campotrera, Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana - Terre di Matilde, e i Siti della Rete Natura 2000 ricompresi interamente o parzialmente.

Visto lo schema di convenzione per i rapporti tra le Amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 31/01/1995 e lo schema di convenzione tra l'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAE) ed i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 1988 del 13/12/2017,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

L'Ente attiva con il Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia un progetto di vigilanza, avente per finalità la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini tramite un'azione di controllo tesa a valorizzare e difendere l'ambiente in generale, ed in particolare le zone protette e di significativo pregio naturalistico, nello sviluppo dell'educazione ambientale e della protezione civile, nonché nella vigilanza sull'esercizio delle attività consentite come disciplinate dall'Ente.

Art. 2 – VIGILANZA

Alle GGEV, nominate dalla Provincia di Reggio Emilia o dalla Regione Emilia-Romagna ed approvate con decreto prefettizio, nonché in possesso dei requisiti dell'art. 138 del T.U. di pubblica sicurezza del R.D. n. 733/1931, sono affidate le funzioni ausiliare di vigilanza ambientale nell'ambito del progetto di cui all'art. 1, a norma degli articoli 3 e 6 della L.R. 23/1989 nonché delle relative direttive regionali di attuazione, con le modalità e nei limiti delle proprie attribuzioni.

L'ambito di svolgimento di tale attività coincide con il territorio della Riserva Naturale delle Casse di Espansione del Fiume Secchia e con il territorio del Paesaggio Naturale e seminaturale Protetto della Collina Reggiana - Terre di Matilde, compresi i seguenti Siti della Rete Natura 2000: IT4030011 - Casse di espansione del Secchia (Riserva del Secchia), IT4030014 - Rupe di Campotrera, Rossena, IT4030017 - Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Paesaggio Protetto Collina Reggiana). La vigilanza svolta dalle GGEV sarà integrativa e di supporto dell'attività di controllo e vigilanza ambientale istituzionale esercitata in maniera diretta dall'Ente attraverso proprio personale facente capo al Servizio Vigilanza.

Art. 3 - MODALITA' DELLA VIGILANZA

Le GGEV svolgeranno il servizio, come stabilito dal Regolamento dei Volontari GGEV ODV approvato in data 01/07/2019 dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art.9 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, non armate, di norma in coppia, in modo volontario ed a titolo gratuito (esclusi rimborsi spese vive). Pertanto il servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro subordinato o di altra natura. Il Gruppo GGEV metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio un numero minimo di 10 (dieci) GGEV incaricate ai sensi dell'art. 6 L.R. 23/1989, in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio. Ai fini operativi tale personale sarà organizzato in due aree di intervento comprensive dei Siti della Rete Natura 2000 ricompresi interamente o parzialmente:

- 1) Area Riserva Naturale "Cassa di espansione del fiume Secchia", facente riferimento al territorio in provincia di Reggio Emilia compreso nella Riserva medesima.
- 2) Area Riserva Naturale Rupe di Campotrera e Paesaggio Protetto della Collina Reggiana - Terre di Matilde, facente riferimento al territorio della Riserva ed al territorio dei comuni di Albinea, Baiso, Casina, Castelnovo ne' Monti, Canossa, S. Polo d'Enza, Scandiano, Vetto, Vezzano sul Crostolo e Viano compreso all'interno del Paesaggio Protetto.

Per ciascuna delle due aree di intervento potrà essere individuato un responsabile di zona designato dal Gruppo GGEV, che in ogni caso dovrà assicurare il coordinamento degli operatori collaborando

e rapportandosi con il responsabile del servizio vigilanza dell'Ente o suo delegato in tutte le fasi dell'attività. Le GGEV dovranno garantire la vigilanza sul territorio nelle giornate festive per l'intero arco dell'anno; potranno essere inoltre concordati ulteriori interventi operativi sulla base delle esigenze e priorità rese note dall'Ente medesimo.

Il Gruppo GGEV dovrà garantire inoltre la propria disponibilità a svolgere il servizio eventualmente anche attraverso il presidio del Centro Visite, sulla base di un programma specifico di apertura al pubblico da concordarsi con l'Ente.

Potranno essere inoltre concordati ulteriori interventi operativi sulla base delle esigenze e priorità rese note dall'Ente medesimo.

Nell'arco di tale periodo il Gruppo GGEV organizzerà la programmazione dei turni, redatta in modo idoneo a verificare in modo puntuale le località presidiate e le unità operative utilizzate.

Il responsabile della vigilanza dell'Ente svolgerà le funzioni di responsabile del progetto per la parte pubblica, verificando la programmazione sopra citata e definendo laddove necessario modi e tempi degli interventi, nei limiti dell'attività del volontariato e per un monte ore complessivo annuo adeguato. Al termine della stagione verrà redatto a cura del Gruppo GGEV un rapporto complessivo di servizio a riepilogo delle attività svolte.

In caso di accertamenti di violazioni le GGEV redigeranno verbali che verranno prontamente inviati alle autorità territorialmente interessate per competenza secondo le procedure di legge.

Art. 4 - ATTIVITA' COLLATERALI

Il Gruppo GGEV della Provincia di Reggio Emilia si renderà inoltre disponibile a collaborare ad ulteriori iniziative mirate concordate con l'Ente, rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali. Tra queste si individuano fin d'ora le seguenti:

- monitoraggio sullo stato della tabellazione perimetrale delle aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 di competenza dell'Ente, ivi compreso l'apposizione di tabelle mancanti e/o deteriorate; la segnaletica occorrente sarà messa a disposizione dall'Ente;
- collaborazione, secondo modalità ed istruzioni impartite allo scopo dall'Ente, all'attuazione di progetti di ricerca/monitoraggio finalizzati alla conservazione della biodiversità.

Art. 5 - PROTEZIONE CIVILE

Il Gruppo GGEV della Provincia di Reggio Emilia, a norma dell'art. 3, 1° comma, punto d) della L.R. 23/1989 sarà disponibile a collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenze di carattere ecologico e a segnalare all'Ente inquinamenti o comunque condizioni a rischio ambientale riscontrate durante il servizio.

Art. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

I rappresentanti dei soggetti convenzionati - o loro delegati - si riuniscono per l'attuazione della presente convenzione ogni qualvolta ne ravvisino la necessità.

Responsabili e coordinatori del progetto si riuniscono ogni qualvolta ne ravvisino la necessità e comunque almeno due volte l'anno, al fine di garantire l'organizzazione delle attività e monitorarne il corretto svolgimento. I soggetti aderenti nell'esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione della presente convenzione, garantiscono la massima trasparenza del proprio operato.

Art. 7 - CORSO DI AGGIORNAMENTO

Il Gruppo GGEV organizzerà se necessario in collaborazione con l'Ente brevi corsi di aggiornamento per le GGEV che parteciperanno alla vigilanza, in modo da approfondire gli argomenti necessari a garantire lo svolgimento di un servizio efficiente.

Art. 8 - ONERI A CARICO DEL PARCO E RIMBORSO SPESE

L'Ente si impegna a fornire al Gruppo GGEV per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente Convenzione tutte le informazioni necessarie ed in particolare le disposizioni normative vigenti, materiale informativo e/o divulgativo, bollettini di c/c per l'oblazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. L'Ente si rende altresì disponibile a provvedere alla notifica di sanzioni amministrative accertate dal Gruppo GGEV laddove non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata. A fronte dello svolgimento delle attività previste dal presente accordo, l'Ente si impegna

a rimborsare al Gruppo GGEV una quota delle spese rientranti nell'elenco che segue, nel limite massimo concordato di € 4.000,00 (quattromila) annui per il periodo di durata della convenzione, su presentazione di apposita documentazione giustificativa. Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese non dovrà superare il 20% della spesa totale; l'Ente provvederà a rimborsare le spese entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse.

Spese rimborsabili:

- organizzazione corsi di aggiornamento GGEV concordati con l'Ente;
- rimborso spese alle GGEV in servizio per quanto riguarda chilometraggio auto e pasti;
- acquisto attrezzature utili alle GGEV in servizio quali cartine, binocoli, abbigliamento ecc. e quant'altro necessario all'espletamento delle attività di cui agli artt. 1 e 2;
- assicurazione ai volontari in servizio;
- spese varie (telefoniche, postali, cancelleria) per l'organizzazione del servizio

Eventuali spese per ulteriori iniziative concordate con l'Ente eccedenti la quota pattuita potranno, costituire oggetto di rimborso a favore del gruppo GGEV con le medesime modalità sopra descritte.

Art. 9 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E VERIFICHE E DIRITTI DELL'UTENZA

Il Gruppo GGEV entro il 31 gennaio successivo di ciascun anno di validità della convenzione presenterà un rapporto dettagliato all'Ente sull'attività svolta; compete al responsabile della vigilanza dell'Ente o suo incaricato la relativa verifica. Il medesimo responsabile o suo incaricato ed il responsabile del Gruppo GGEV vigileranno sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Art. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il Gruppo GGEV garantisce che i volontari in servizio sono coperti da assicurazione, mediante apposite polizze stipulate con idonea compagnia assicurativa, contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

Art. 11 - DURATA ED EFFETTI

La presente convenzione ha durata triennale e scadrà il 31/12/2026.

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata inadempienza da parte del Gruppo GGEV degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal Gruppo GGEV fino al momento della diffida.

Il Gruppo GGEV può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata inadempienza da parte dell'Ente di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino l'attività oggetto della presente convenzione ed in particolare per il mancato rimborso delle spese sostenute entro i limiti previsti.

Art. 12 - ESENZIONE DALLE IMPOSTE, REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

La presente convenzione è registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, comma 1, Parte Seconda della Tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

per Corpo GGEV Provincia di Reggio E.
Dott.ssa Maria Luisa Borettini

per Ente Parchi Emilia Centrale
Arch. Valerio Fioravanti